



# CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

CODE NAME: ISYBA-YLOC (ED. 2011) - PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA ISYBA - COPYRIGHT

## CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

Stipulato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Con il presente contratto fatto in duplice originale e composto da Parte I, Parte II, Appendice "A" ed eventuali allegati, da valere ad ogni effetto di legge anche se concluso a distanza tramite posta, telefax ed e-mail, tra le Parti sottoindicate si conviene quanto segue.

### PARTE I: DEFINIZIONI E DETTAGLI

A. ARMATORE (da qui in poi chiamato "Armatore")

B. CONDUTTORE (da qui in poi chiamato "Conduttore")

C. UNITÀ DA DIPORTO (da qui in poi chiamata "Unità")

Denominata:

Bandiera:

Sigla di iscrizione:

Lunghezza f.t.:

Costruita da:

Anno di costruzione:

Tipo:

Modello:

D. DURATA DELLA LOCAZIONE

CONSEGNA- RICONSEGNA

Dal giorno \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

Luogo di consegna

Al giorno \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

Luogo di riconsegna

F. LIMITI DI NAVIGAZIONE

G. NUMERO MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI

H. MEDIATORE MARITTIMO (da qui in poi chiamato "Mediatore Marittimo")

I. DEPOSITARIO (da qui in poi chiamato "Depositario")

L. FITTO E DEPOSITO CAUZIONALE (valuta ed ammontare)

Fitto:

Importo cauzionale:

M. PAGAMENTO DEL FITTO (valuta, ammontare, data pagamento, estremi bancari)

Acconto:

da pagare entro e non oltre il:

Saldo:

da pagare entro e non oltre il:

Estremi bancari:

N. CONDIZIONI PARTICOLARI

Con la firma del presente contratto, composto da Parte I, Parte II, Appendice "A" (clausole da n. 1 a n. 17), appendice "A" ed eventuali allegati, l'Armatore ed il Conduttore dichiarano di averlo letto, concordato ed approvato in ogni sua parte, mentre il Mediatore Marittimo lo sottoscrive solo in detta qualità e per accettazione della clausola numero 14 riportata nella Parte II.

Armatore (Data e Firma)

Conduttore (Data e Firma)

Mediatore Marittimo (Data e Firma)

Depositario (Data e Firma)





# CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

CODE NAME: ISYBA-YLOC (ED. 2011) - PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA ISYBA - COPYRIGHT

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO (ED. 2011) - CODE NAME: "ISYBA-YLOC" - PARTE II PAG. 2 di 2 - FORMULARIO REDATTO E DISTRIBUITO DA ISYBA - RIPRODUZIONE VIETATA

restituzione del fitto per il periodo non goduto, oltre al rimborso delle spese di alloggio per sé ed i suoi ospiti nel caso in cui non fosse possibile pernottare a bordo dell'unità. Resta ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario.

- b) l'unità andasse perduta o l'utilizzo di questa venisse impedito per un periodo superiore alle 24 (ventiquattro) ore consecutive o di un decimo della durata della locazione, quale sia il più breve, il Conduttore potrà invocare la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta all'Armatore. Qualsiasi compenso pagato in anticipo, a partire dal momento in cui si è verificata l'interruzione o la perdita, dovrà essere immediatamente restituito al Conduttore. In queste circostanze la riconsegna dell'unità avverrà nel luogo ove si è verificata la causa dell'interruzione o laddove l'unità è andata perduta; il Conduttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per sé ed i suoi ospiti necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna.

La presente clausola trova applicazione solo nel caso in cui il Conduttore provenga da trasmettere comunicazione scritta (tramite lettera raccomandata, telegramma, fax o email) all'Armatore entro e non oltre 24 ore da quando si è manifestata l'avaria.

**9. VERIFICHE ALLA CONSEGNA E RICONSEGNA** - La consegna e la riconsegna avverrà previa redazione, in contraddittorio tra l'Armatore ed il Conduttore, del verbale riguardante lo stato dell'unità, l'inventario di bordo ed i generi di consumo (olio lubrificante, acqua, provviste intatte di coperta, macchina, cambusa e camera) esistenti a bordo. Salvo diverso accordo, l'unità deve essere consegnata ed essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Il Conduttore deve reintegrare le mancanze o rotture che verranno accertate al termine della locazione.

**10. ASSICURAZIONI** - L'Armatore deve assicurare e tenere assicurata l'unità contro i rischi ordinari di navigazione per la durata della locazione tramite polizza corpi, con estensione di validità per la locazione e valore dell'unità indicato in polizza equivalente a stima o stimato (v. Appendice "A", punto 3.1), comprendente i casi di perdita totale, avaria particolare e ricorso terzi 4/4, nonché tramite polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'unità estesa ai terzi trasportati; copia delle polizze deve essere tenuta a bordo dell'unità. Il Conduttore può richiedere che prima dell'imbarco gli sia fornita copia di tutte le polizze per consultazione; se il Conduttore non ritenesse sufficienti i massimali di copertura dovrà darne comunicazione scritta all'Armatore, il quale sarà tenuto ad averli fino ai limiti richiesti, ma le spese relative saranno a carico del Conduttore. Sono in ogni caso a carico del Conduttore i danni non indennizzabili dall'assicurazione per colpa del Conduttore stesso e dei suoi ospiti, l'inadeguatezza dei valori assicurati, la franchigia (v. Appendice "A", punto 3.2).

**11. RISOLUZIONE DELL'ARMATORE** - Nel caso l'Armatore, prima dell'inizio della locazione, decidesse di risolvere il presente contratto dando comunicazione scritta al Conduttore, allora dovrà restituire a quest'ultimo qualsiasi compenso pagato in anticipo, senza detrarre oltre al pagamento di una penale a titolo di risarcimento danni pari:

- a) al 10% (dieci per cento) del fitto complessivo se la comunicazione di risoluzione del contratto del Conduttore più di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della locazione;  
b) al 15% (quindici per cento) del fitto complessivo se la comunicazione di risoluzione del contratto del Conduttore entro i 30 (trenta) giorni precedenti l'inizio della locazione.

**12. RISOLUZIONE DEL CONDUTTORE** - Nel caso il Conduttore, prima dell'inizio della locazione, decidesse di risolvere il presente contratto dando comunicazione scritta all'Armatore, quest'ultimo avrà il diritto di pretendere il pagamento del fitto complessivo, trattenendo tutti i pagamenti ricevuti. Tuttavia, se l'Armatore sarà in grado di rilocalizzare l'unità ad altro Conduttore per lo stesso periodo a condizioni non meno favorevoli di quelle qui pattuite, allora restituirà al Conduttore l'ammontare dei pagamenti ricevuti detraendo però una somma pari a tutte le spese, incluse le provvigioni, sostenute dall'Armatore per la conclusione del presente contratto e per l'eventuale rilocalizzazione.

**13. SALVATAGGIO** - Il compenso netto per salvataggio e assistenza prestata ad altre unità sarà ripartito in parti uguali tra l'Armatore ed il Conduttore. Tutte le misure prese dall'Armatore per stabilire l'ammontare del compenso spettante per il salvataggio e per ottenerne il pagamento saranno vincolanti per il Conduttore.

**14. MEDIATORE MARITTIMO** - L'Armatore ed il Conduttore riconoscono il Mediatore Marittimo nominato nella Parte I, voce H, quale unico intermediario del presente contratto e parte di questo solo per quanto attiene all'attività di mediazione svolta in favore di ambo le parti. La commissione spettante al Mediatore Marittimo: è dovuta alla firma del presente contratto da parte dell'Armatore e del Conduttore, contestualmente al versamento dell'acconto; è pagata dall'Armatore sul fitto lordo complessivo come da clausola 7; deve essere corrisposta anche sull'eventuale estensione del periodo di locazione; è dovuta a ogni evento, anche se il contratto venisse meno per qualsiasi causa.

**15. DIRITTO DI RECESSO** - Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1997/7/CE (intendendo tale la persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro lavorativo dalla conclusione del contratto, inviando all'Armatore:

- a) lettera raccomandata A/R; oppure,  
b) telegramma, telefax ed e-mail, purché tale comunicazione sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Il diritto di recesso non può essere esercitato:

- a) nel caso in cui l'esecuzione del presente contratto debba iniziare prima del termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto stesso;  
b) quando l'Armatore, su richiesta del Conduttore, si impegna a consegnare l'unità ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

**16. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO** - Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, il presente contratto deve essere considerato come "locazione a breve termine di mezzi di trasporto" nel caso in cui la durata della locazione non sia superiore a 90 giorni e per "luogo di utilizzazione della prestazione di servizio" deve intendersi il luogo di messa a disposizione (Luogo di consegna) dell'unità. Ai fini del computo dell'Imposta sul Valore Aggiunto che il Conduttore dovrà corrispondere sul fitto indicato nella Parte I, voce L, si applicano le seguenti regole:

- a) se il Luogo di Consegna è situato nel territorio di uno Stato appartenente alla Comunità Europea (CE), il fitto deve essere assoggettato ad IVA in base alle regole vigenti in tale Stato;  
b) se il Luogo di Consegna è situato nel territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea (CE) e l'unità è utilizzata nel territorio di uno Stato appartenente alla Comunità Europea (CE);  
c) se il Luogo di Consegna è situato nel territorio di uno Stato appartenente o non appartenente alla Comunità Europea (CE) e l'unità è utilizzata nel territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea (CE), il fitto non è soggetto ad IVA.

**17. LEGGE E CONTROVERSIE** - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con particolare riferimento alle norme che regolano la locazione di unità da diporto vigenti in Italia e con espressa esclusione delle norme che regolano il trasporto passeggeri ed il contratto di viaggio (come definito e regolato dalla Convenzione Internazionale CCV firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970). Eventuali spese di registrazione in caso d'uso del presente contratto saranno sostenute dalla parte che richiede la registrazione. La risoluzione di ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà risolta mediante Arbitrato libero secondo il regolamento della "Camera Arbitrale Marittima Genova".

L'Armatore (Data e Firma)	Il Conduttore (Data e Firma)	Il Mediatore Marittimo (Data e Firma)
---------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. l'Armatore ed il Conduttore dichiarano espressamente di aver letto, concordato ed approvato le clausole del presente contratto riportate nella Parte I, voci D, E, F, G, H, I, L, M, N nonché quelle riportate nella Parte II ai nn. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17, mentre il Mediatore Marittimo lo sottoscrive solo in detta qualità e per accettazione della clausola 14.

L'Armatore (Data e Firma)	Il Conduttore (Data e Firma)	Il Mediatore Marittimo (Data e Firma)
---------------------------	------------------------------	---------------------------------------



# CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

CODE NAME: ISYBA-YLOC (ED. 2011) - PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA ISYBA - COPYRIGHT

## APPENDICE "A"

La presente Appendice "A" costituisce parte integrante del contratto di riferimento, come individuato alla voce "1" che segue.

<b>1. ESTREMI CONTRATTO DI RIFERIMENTO</b>		
Tipo contratto: Locazione (ISYBA-YLOC)		Mediatore:
Luogo di stipula:		stipula:
Armatore:		Conduttore:
<b>2. INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI UNITÀ</b>		
Denominata:		Bandiera:
Sigla di iscrizione:		Anno di costruzione:
Costruita da:		Modello:
Seriale scafo (CIN):		razione CE:
Lunghezza f.t.:	Larghezza:	
Pescaggio:	Dislocamento:	
Motorizzazione:	le motori:	
Capacità gasolio:	capacità acqua:	
N. minimo equipaggio:	massimo persone:	
<b>3. ASSICURAZIONI - POLIZZA CORPI</b>		
3.1 Valore assicurato:		chiglia:
<b>4. ASSICURAZIONI - POLIZZA R.C.</b>		
<b>5. NOTE</b>		
<b>5. FIRME</b>		
Con la firma della presente Appendice "A" le Parti sopra indicate hanno espressamente di averla letta, concordata ed approvata, mentre il Mediatore Marittimo la sottoscrive solo in detta qualità		
L'Armatore (Data e Firma)	Il Conduttore (Data e Firma)	Il Mediatore Marittimo (Data e Firma)

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO (ED. 2011) - CODE NAME: "ISYBA-YLOC" - APPENDICE "A" - FORMULARIO REDATTO E DISTRIBUITO DA ISYBA - RIPRODUZIONE VIETATA



# CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

CODE NAME: ISYBA-YLOC (ED. 2011) - PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA ISYBA - COPYRIGHT

## ALLEGATO "1" - VERBALE DI CONSEGNA

Il presente "Allegato 1", redatto in triplice copia, costituisce parte integrante del contratto di riferimento, come individuato al punto "1" che segue.

### 1. ESTREMI CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Tipo contratto: Locazione (ISYBA-YLOC)

Luogo di stipula:

Armatore:

ore:

stipula:

Conduuttore:

### 2. INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Denominata:

Sigla di iscrizione:

Seriale scafo (CIN):

Bandiera:

Anno di costruzione:

le motori:

### 3. DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONSEGNA

### 4. EVENTUALI NOTE SULLA CONSISTENZA DELL'INVENTARIO E SULLE COINCIDENZE FORMALI E TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL'UNITÀ ALLA CONSEGNA

### 5. RILEVAZIONE ALLA CONSEGNA DEI QUANTITATIVI DI COMBUSTIBILE, OLIO LUBRIFICANTE APPARATO MOTORE, ACQUA

Combustibile (lt)	Olio lubrificante (apparato motore)	Acqua (lt)

### 6. DEPOSITO CAUZIONALE (v. voce "L", Parte I, del contratto)

### 7. LUOGO, DATA E FIRME

La redazione del presente "Allegato 1" è avvenuta in contraddittorio tra l'Armatore (o un suo rappresentante) ed il Conduuttore. L'Armatore ed il Conduuttore dichiarano di averlo letto, concordato ed approvato.

L'Armatore (Firma)	Luogo e data	Il Conduuttore (Firma)
--------------------	--------------	------------------------



# CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

CODE NAME: ISYBA-YLOC (ED. 2011) - PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA ISYBA - COPYRIGHT

## ALLEGATO "2" - ELENCO OSPITI

Il presente "Allegato 2", redatto in duplice copia, costituisce parte integrante del contratto di riferimento, come individuato al punto "1" che segue.

### 1. ESTREMI CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Tipo contratto: Locazione (ISYBA-YLOC)

Luogo di stipula:

Armatore:

ore:

stipula:

Conduttore:

### 2. INDIVIDUAZIONE DEL CONDUTTORE E DEI SUOI OSPITI ALLA CONSEGNA DELL'UNITÀ

N.	Cognome e Nome	Indirizzo	Estremi documento di riconoscimento
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA CHE, NELL'ELENCO AL PUNTO 2 DI CUI SOPRA, È IN POSSESSO DI PATENTE NAUTICA ED ESTREMI DEL DOCUMENTO

### 4. LUOGO, DATA E FIRME

La redazione del presente "Allegato 2" è avvenuta in contraddittorio tra l'Armatore (o un suo rappresentante) ed il Conduttore. L'Armatore ed il Conduttore dichiarano di averlo letto, concordato ed approvato.

L'Armatore (Firma)

Il Conduttore (Firma)



# CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

CODE NAME: ISYBA-YLOC (ED. 2011) - PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA ISYBA - COPYRIGHT

## ALLEGATO "3" - VERBALE DI RICONSEGNA

Il presente "Allegato 3", redatto in triplice copia, costituisce parte integrante del contratto di riferimento, come individuato al punto "1" che segue.

### 1. ESTREMI CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Tipo contratto:      Locazione (ISYBA-YLOC)	Numero:
Luogo di stipula:	Stipula:
Armatore:	Conduuttore:

### 2. INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Denominata:	Bandiera:
Sigla di iscrizione:	Anno di costruzione:
Seriale scafo (CIN):	Numero motori:

### 3. DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RICONSEGNA

### 4. EVENTUALI NOTE CONSISTENZA DELL'INVENTARIO E SULLE CONDIZIONI AMMINISTRATIVE DELL'UNITÀ ALLA RICONSEGNA

### 5. RILEVAZIONE ALLA RICONSEGNA DEI QUANTITATIVI DI COMBUSTIBILE, OLIO LUBRIFICANTE APPARATO MOTORE, ACQUA

Combustibile (lt)	Olio lubrificante (apparato motore)	Acqua (lt)

### 6. DEPOSITO CAUZIONALE (v. voce "L", Parte I, del contratto)

### 8. LUOGO, DATA E FIRME

La redazione del presente "Allegato 3" è avvenuta in contraddittorio tra l'Armatore (o un suo rappresentante) ed il Conduuttore. L'Armatore ed il Conduuttore dichiarano di averlo letto, concordato ed approvato.

L'Armatore (Firma)	Luogo e data	Il Conduuttore (Firma)
--------------------	--------------	------------------------



## CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNITÀ DA DIPORTO

CODE NAME: ISYBA-YLOC (ED. 2011) - PUBBLICATO E DISTRIBUITO DA ISYBA - COPYRIGHT

### ALLEGATO "4" - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Il presente "Allegato 4", redatto in duplice copia, costituisce parte integrante del contratto di riferimento, come individuato al punto "1" che segue.

#### 1. ESTREMI CONTRATTO DI RIFERIMENTO

Tipo contratto: Locazione (ISYBA-YLOC)

Luogo di stipula:

Armatore:

pre:

stipula:

Condatto:

#### 2. INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Denominata:

Sigla di iscrizione:

Bandiera:

di costruzione:

#### 3. PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Il Condatto, pur rimanendo l'unico responsabile del pagamento di tutti i corrispettivi spettanti all'Armatore derivanti dal contratto di locazione, richiede all'Armatore di fatturare il fitto e le componenti accessorie del fitto come segue:

N.	Cognome e Nome	Indirizzo	Codice Fiscale	Fitto	Componenti accessorie
1					
2					
3					
4					
5					
6					

#### 4. LUOGO, DATA E FIRME

L'Armatore (Firma)

Luogo e data

Il Condatto (Firma)